

**COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N. 1335/2022 – PRES. MARINARI – REL. LAMANDINI**

**Conto corrente bancario – interessi, commissioni e spese – illegittima applicazione - fattispecie- effetti (cod. civ., art. 1832; d.lgs. n. 385/1993, artt. 117 bis, 118,119,120; d.l. n. 185/2008, art. 2 bis).**

***Il divieto di applicazione di interessi anatocistici, la natura onnicomprensiva della commissione sull'affidamento in conto e l'assenza di prova della modifica unilaterale determinano l'illegittimità delle relative voci di costo con i conseguenti obblighi restitutori (MDC)***

**FATTO**

Parte ricorrente deduce che dall'esame della documentazione bancaria sarebbero a suo dire emerse una serie di irregolarità per il periodo 1.1.2009- 21.4.2016 e in particolare l'applicazione di interessi anatocistici per euro 932,99, l'illegittima applicazione della commissione di affidamento per euro 3.507,08, l'illegittima applicazione di spese di liquidazione linee di credito per euro 550,00 e di spese per mancanza fondi per euro 312,50. Ne chiede la restituzione, come chiede pure il rimborso di euro 760,00 per ristoro spese forfetarie ed euro 3.422,00 per ristoro di diritti di istruttoria relativi all'esame delle pratiche di affidamento.

L'intermediario eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso il quale, a suo dire, richiederebbe all'Arbitro una attività di tipo consulenziale. Nel merito, rileva che la società ricorrente ad oggi non intrattiene più alcun rapporto con la convenuta; è stata intestataria dei conti correnti n. \*\*\*34 aperto il 13.03.2003 ed estinto in data 12.04.2016; n. \*\*\*46 aperto il 16.09.2011 ed estinto in data 21.04.2016 e n. \*\*\*73, aperto il 30.04.2003 ed estinto in data 04.04.2016. Per quanto riguarda gli interessi applicati sui rapporti in contestazione, sono stati tutti percepiti nel rispetto dei tassi soglia; la banca, proprio al fine di garantire il rispetto di detti limiti, si è dotata di un processo informatico automatizzato che impedisce il superamento della soglia usura. Tutte le variazioni di costi e commissioni apportate dalla banca dalla data della sottoscrizione del conto corrente sino alla data di estinzione, sono stati sempre comunicati alla clientela e sempre motivati. Sulla base del disposto dell'art. 119 TUB, la società ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di proporre qualsiasi eccezione e/o contestazione sulle risultanze contabili relative ai propri conti correnti, in quanto gli estratti conto e i documenti di sintesi, inviati regolarmente dalla banca, non sono stati tempestivamente contestati, con conseguente tacita approvazione degli stessi e delle condizioni ivi applicate.

Parte ricorrente ha depositato replica.

**DIRITTO**



Va anzitutto respinta l'eccezione preliminare di consulenzialità della domanda. Parte ricorrente ha specificato in modo sufficientemente analitico le proprie domande, le ha corredate di una perizia di parte che esprime i metodi seguiti e i risultati raggiunti in relazione ad ogni singola voce oggetto di contestazione e ha prodotto a supporto della domanda copia degli estratti conto. L'Arbitro è dunque in condizione di accertare la correttezza dei calcoli effettuati dal consulente tecnico di parte senza che tale attività risulti sostitutiva dell'onere di specifica allegazione e prova gravante sull'interessato.

Eccepisce altresì l'intermediario che, sulla base del disposto dell'art. 119 TUB, la società ricorrente sarebbe decaduta dalla possibilità di proporre qualsiasi eccezione sulle risultanze contabili relative ai propri conti correnti, in quanto gli estratti conto e i documenti di sintesi, inviati regolarmente dalla banca, non sono stati tempestivamente contestati, con conseguente tacita approvazione degli stessi e delle condizioni ivi applicate. La giurisprudenza, in relazione all'art. 1832 c.c., è tuttavia concorde nel ritenere che la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto periodici rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti e che hanno dato luogo agli stessi addebiti e accrediti.

Deve tuttavia segnalarsi, nel merito, che nessuna delle due parti ha prodotto copia dei contratti di conto corrente. In merito all'onere della prova, è orientamento consolidato in giurisprudenza (v. da ultimo Corte d'Appello di Palermo, sez. III, n. 1471 del 13.9.2021) che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (v. anche Corte d'Appello di Torino, sez. I, n.984 del 2.9.2021 e soprattutto Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 7895 del 14.4.2020). Ciò rende impossibile verificare le originarie pattuizioni in merito alle voci di costo oggetto di contestazione con le conseguenze in punto di accertamento nel seguito indicate con specifico riguardo alle domande proposte da parte ricorrente (in particolare in relazione a quelle per le quali il Collegio reputa influente la circostanza).

### **1. Sugli interessi anatocistici**

Parte ricorrente ritiene, anche alla luce del consolidato orientamento dell'Arbitro (a seguito della decisione del Collegio di Coordinamento 7854/2015) gli "interessi anatocistici calcolati dal 01/01/2014 fino al 21/4/2016 ... devono essere ristornati". Tali interessi vengono quantificati in € 932,99. L'intermediario non nega l'applicazione di tali interessi nel detto periodo ma sostiene che essi fossero legittimi (se ne ha a ben vedere anche riprova nella deduzione della banca che dichiara di aver provveduto ad inviare a tutta la clientela la proposta di modifica unilaterale del contratto in applicazione del DM n. 343 del 3 agosto 2016, con il quale il CICR ha fissato le nuove regole in tema di produzione di interessi ed in attuazione dell'art.120, comma 2 del T.U.B, omettendo peraltro di produrla). La domanda va accolta in ossequio al consolidato orientamento di questo Arbitro, secondo il quale l'applicazione di interessi anatocistici, ammessa in passato a condizione che fossero conteggiati con la medesima periodicità degli interessi attivi (così come le parti implicitamente riconoscono avvenisse in base ai contratti tra loro sottoscritti), deve ritenersi



vietata a partire dal 1° gennaio 2014 in ragione della modifica dell'art. 120, comma 2, T.U.B. che ha introdotto un divieto assoluto di anatocismo.

## **2. Commissione di affidamento**

Parte ricorrente riferisce che, dall'esame dell'estratto conto scalare, si rileva che la banca ha addebitato, nel periodo 2009/2015 le commissioni sull'affidamento nei termini seguenti:

- a) dal 30.9.2009 al 30.6.2012 0,20%
- b) dal 30.9.2012 al 31.12.2015 0,50%

L'incremento intervenuto nel 3° trimestre 2012 non risulterebbe supportato da alcun accordo contrattuale nè risultano pervenute al ricorrente comunicazioni unilaterali predisposte dall'intermediario, come prevede l'art. 118 TUB. Riferisce, inoltre, che la commissione è stata applicata anche nel IV trimestre del 2015, quando non risultavano presenti affidamenti. Chiede il rimborso di complessivi € 3.507,08. L'intermediario non solleva specifiche contestazioni sul punto ma si limita ad affermare "che tutte le variazioni di costi e commissioni apportate dalla Banca dalla data della sottoscrizione del conto corrente sino alla data di estinzione, sono stati sempre comunicati alla clientela e sempre motivati soprattutto con particolare riferimento agli ultimi anni, dalla necessità della Banca di adeguarsi agli standard internazionali normativi e tecnologici sia per quanto riguarda l'applicazione dei costi di gestione dei servizi offerti alla clientela, sia per quel che attiene alla adeguamento delle piattaforme tecnologiche che hanno interessato in maniera radicale tutto il sistema bancario". Non risulta tuttavia prodotta gli atti alcuna proposta di modifica unilaterale delle condizioni del contratto. Reputa il Collegio di poter ritenere provato, in base alle risultanze agli atti e in particolare quanto emerge dagli estratti conto prodotti da parte ricorrente e pur in assenza del contratto di conto corrente originario, che la percentuale originariamente pattuita fosse quella dello 0,20 % e che le modifiche successive non siano validamente opponibili al cliente in difetto di prova della ricezione delle proposte di modifica unilaterale. Accoglie di conseguenza la domanda.

## **3. Spese forfettarie**

Il ricorrente contesta i costi applicati a titoli di "spese forfettarie" in quanto non pattuite. Chiede il rimborso di € 400. Avendo omesso di produrre il contratto, tuttavia, parte ricorrente ha mancato di dare la prova del fondamento della propria domanda per come da essa dedotta e cioè che tali spese non fossero effettivamente dovute in base a quanto previsto nel contratto stesso. La domanda va dunque respinta.

## **4. Commissioni per spese liquidazione linee di credito**

Parte ricorrente ritiene gli addebiti in questione in contrasto con il principio di omnicomprensività della "commissione per la messa a disposizione di fondi" previsto dall'art. 2 bis, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, nonché dall'art. 117 bis, comma 1 TUB. Sulla base delle evidenze agli atti, in ossequio ad un consolidato orientamento di questo Arbitro, la domanda va accolta.

## **5. Spese per mancanza fondi**



Le spese di addebito per utilizzo oltre il fido concesso, relativamente al c/c n. \*\*\*34, risultano, secondo parte attrice, applicate in contemporanea con la commissione sull'affidamento in conto e la commissione per la messa a disposizione di fondi su un conto corrente affidato, comunque denominata, è impeditiva della contemporanea introduzione di una commissione volta a alla remunerazione dello sconfinò in ragione della natura "omnicomprensiva" della commissione di affidamento in conto come previsto dall'ex art. 2 bis Decreto Legge n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009. Sulla base delle evidenze agli atti, in ossequio ad un consolidato orientamento di questo Arbitro, la domanda va accolta.

#### **6. Diritti di istruttoria relativi alle pratiche di affidamento**

La ricorrente ritiene che la suddetta voce di costo risulti illegittima in quanto in contrasto con l'art. 2 bis del decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito nella legge n. 2 del 28/1/2009 ha previsto per gli affidamenti la possibilità di applicare, in alternativa alla CMS, un corrispettivo omnicomprensivo e proporzionale all'importo e alla durata del fido per la messa a disposizione dei fondi. Chiede a questo titolo la restituzione di € 3.422,00. Sulla base delle evidenze agli atti, in ossequio ad un consolidato orientamento di questo Arbitro, la domanda va accolta.

**P. Q. M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**